

Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Ricorso in appello

Per:

il Sig. MARIO RAZZANELLI (c.f. RZZ MRA 44P15 D612A), nato in Firenze (FI) il 15/09/1944 e ivi residente in via Jacopo Nardi 2 – c.a.p. 50126, rappresentato e difeso dal prof. avv. Gian Luca Conti (CNTGLC67E25D612K, glconti@firenze.pecavvocati.it), presso il cui studio in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini 35 è elettivamente domiciliato come da mandato da considerarsi in calce al presente atto,

Contro:

il COMUNE DI FIRENZE (cod. fisc. 01307110484), in persona del Sindaco *pro tempore*, con gli Avv.ti Andrea Sansoni, Antonella Pisapia e Debora Pacini,

nonché nei confronti di:

TRAM DI FIRENZE S.p.A., (part. iva 05529970484) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Prof. Duccio M. Traina e Massimiliano Lombardo

e

il COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (cod. fisc. 01329130486), in persona del Sindaco *pro tempore*, con l'Avv. Riccardo Tagliaferri,

per l'annullamento o, comunque, la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, 21 aprile 2021, n. 604/2021 pubblicata in data 27 aprile 2021 e notificata a mezzo PEC in data 24 maggio 2021 (successivamente oggetto di procedimento di correzione dell'errore materiale con ordinanza 9 giugno 2021, n. 883, pubblicata in data 11 giugno 2021) con la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. 3/2021 e, per l'effetto,

per l'annullamento

- della Deliberazione della Giunta Comunale di Firenze del 20/10/2020, n. 2020/G/00394 (Proposta n. 2020/00479) di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 48 della LR 10/2010 e dell'art. 19 del d. lgs n. 152/2006: esclusione del Progetto "Sistema tramviario fiorentino. Realizzazione linea 3.2.1 tratta Libertà- Bagno a Ripoli" (All. 1), pubblicata il 28/10/2020 all'albo pretorio del Comune di Firenze, e dei relativi allegati integranti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

*** ** ***

Sommario:

1 - Premesse	pag. 2
2 - Il giudizio di primo grado	pag. 4
3 - La sentenza impugnata	pag. 6
4 - L'ingiustizia della pronuncia di inammissibilità: la vicinitas è già provata	pag. 6
5 - Effetto devolutivo dell'appello	pag. 10
6 - L'istanza ex art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87	pag. 20

*** ** ***

Abstract: il Sig. Razzanelli è un cittadino residente (fin dal 2004) esattamente lungo il tracciato della nuova tramvia "Piazza Libertà - Bagno a Ripoli" che il Comune di Firenze intende realizzare senza sottoporre il progetto a VIA come deciso con D.G.C del 20/10/2020, n. 2020/G/00394 (provvedimento impugnato in primo grado), contrariamente al parere dell'ARPAT contenente una valutazione negativa espressa del progetto e dei suoi impatti ambientali.

La residenza del Sig. Razzanelli sul tracciato della nuova opera non è mai stata contestata dall'Amministrazione resistente né delle altre controparti. Nonostante ciò, la sentenza n. 604/2021 ha respinto il ricorso di primo grado perché non sarebbe stato dimostrato l'interesse al ricorso: la vicinitas desumibile dalla prossimità della residenza e dell'ufficio avrebbe dovuto essere comunque bisognosa di prova nonostante la mancata specifica contestazione che rileva ai fini dell'art. 64, comma 2 c.p.a.

In realtà, la non contestazione rende superflua la prova e, come tale, ingiusta la sentenza.

La residenza del Sig. Razzanelli è di per sé tale da dimostrare la situazione di stabile collegamento giuridico con l'area oggetto dell'intervento ed è sufficiente a radicare la legittimazione al ricorso in materia ambientale (cfr. C.d.S. n. 2056/2021 e 6862/2020 nonché Cass. SS.UU. ord. n. 18493/2021), con il conseguente diritto del Sig. Razzanelli a veder scrutinare nel merito da parte di questo Ecc.mo Consiglio di Stato i motivi di diritto che sono stati assorbiti dalla pronuncia di inammissibilità di primo grado.

In ogni caso, la legittimazione spetta al Sig. Razzanelli anche in qualità di soggetto che ha formulato osservazioni in corso di procedimento nonché di cittadino e utente del servizio di trasporto pubblico cittadino con riferimento a un progetto per il quale l'ARPAT ha sottolineato il superamento dei limiti acustici e elettromagnetici in esercizio e, quindi, durante la futura quotidiana fruizione del servizio.


*** ** ***

1 - Premesse

Le premesse di fatto sono le medesime del ricorso di primo grado (cui si rinvia per ragioni di sintesi, richiamandone il contenuto) che si riassumono di seguito ai fini dell'autosufficienza del presente atto.

Il Sig. Razzanelli è un privato cittadino (residente in Firenze, Via Jacopo Nardi 2, come si legge nell'epigrafe del ricorso di primo grado e **come non contestato**) e Consigliere Comunale del Comune di Firenze.

La residenza del Dott. Razzanelli si trova esattamente lungo il tracciato del Progetto "Sistema tramviario fiorentino. Realizzazione linea 3.2.1 tratta Libertà-Bagno a Ripoli" e, in particolare, lungo il tratto di Viale Gramsci (tratteggiato in rosso nell'immagine n. 2 estratta dal doc. 1.1 del fascicolo di primo grado) che congiunge Piazza Donatello a Piazza Beccaria, come risulta dalle immagini che seguono:



(Immagine n. 1)



(Immagine n. 2)

La residenza del ricorrente (posta in Via Jacopo Nardi 2 fin dal 2004) è esattamente sul previsto tracciato (come si è scritto nella memoria di replica ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e **come non contestato né genericamente né specificamente dalle difese avversarie**) da cui dista appena 20 mt circa.

Il Sig. Razzanelli ha inteso partecipare al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (**doc. 9** del fascicolo di primo grado) e ne ha impugnato gli esiti contenuti D.G.C. n. 394/2020 (**doc. 1** del fascicolo di primo grado) nella parte in cui ha decretato esclusione del Progetto "Sistema tramviario fiorentino. Realizzazione linea 3.2.1 tratta Libertà-Bagno a Ripoli" dalla VIA.

E' avvenuto, infatti, che il progetto definitivo dell'opera è risultato difforme dal progetto preliminare valutato in sede di esclusione dalla VIA (D.D. 2009/DD/09657), rispetto al quale presenta rilevanti modifiche sostanziali. Il Comune di Firenze, quindi, ha avviato un nuovo procedimento ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 48 l.r. Toscana n. 10/2010, per il progetto definitivo, ritenendo che: (i) l'intervento rientrasse tra quelli elencati al comma 7, lett. l) (sistemi di trasporto a guida vincolata – tramvie e metropolitane) dell'allegato IV alla parte II° del d.lgs. n. 152/2006, rendendosi perciò necessaria la verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della lett. t), comma 8 dello stesso Allegato in quanto apporta modifiche o estensioni potenzialmente impattanti di un progetto già autorizzato; (ii) la verifica fosse di competenza dello stesso Comune ai sensi dell'art. 45-bis "Competenze dei comuni" della L.R. n. 10/2010, in quanto "interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto".

Durante il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, numerosi soggetti privati (tra i quali il Dott. Razzanelli) e pubblici hanno presentato osservazioni. Tra queste spiccano i pareri negativi della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (di seguito "SABAP", **doc. 1.1, 1.2 e 11** del fascicolo di primo grado), dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (di seguito "ARPAT", **doc. 1.3 e 12** del fascicolo di primo grado) e di Publiacqua S.p.a.

Al fine di superare le valutazioni negative circa la necessità di sottoporre il progetto a VIA, il Servizio Rifiuti, Igiene Pubblica, Ambientale e del Territorio (**doc. 1.6** del fascicolo di primo grado) ha proposto di non assoggettare a VIA il progetto a condizione che venissero rispettate le prescrizioni poste dai vari contributi depositati, tra cui il parere negativo di ARPAT.

La Giunta Comunale, quindi, ha escluso dalla VIA il progetto presentato dalla Direzione Nuove Infrastrutture adottando la D.G.C. n. 394/2020 (**doc. 1** del fascicolo di primo grado), condizionando la non assoggettabilità a VIA al rispetto delle 34 tra prescrizioni e raccomandazioni e delle numerose misure di mitigazione indicate dal Proponente stesso.

2 - Il giudizio di primo grado

Il Dott. Razzanelli ha impugnato il citato provvedimento di non assoggettabilità a VIA chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di diritto:

- I motivo *"I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost. Incompetenza assoluta del Comune a svolgere il procedimento ex art. 19, D. Lgs. n. 152/2006. Eccesso di Potere"*: l'Amministrazione Comunale è assolutamente incompetente a svolgere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA attesa l'abrogazione implicita dell'art. 45-bis della l.r. n. 10/2010 ad opera del d.lgs. n. 104/2017, vertendosi in una materia che rientra nella potestà legislativa esclusiva Statale (art. 117, co. 2, lett. s) Cost.);
- II motivo *"II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9-bis della Direttiva 2011/92/UE e dell'art. 7-bis, d.lgs. 152/2006 per identità tra soggetto proponente ed autorità competente. Eccesso di potere"*: l'Amministrazione Comunale è comunque incompetente a svolgere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA poiché costituisce un palese caso di sovrapposizione tra soggetto proponente e autorità competente, in aperta violazione dei principi espressi dalla Direttiva 2014/92/UE e dal d.lgs. n. 152/2006, art. 7-bis, dovendosi perciò disapplicare nel caso di specie, l'art. 45-bis della l.r. n. 10/2010 in quanto configgente con la normativa europea di principio direttamente applicabile;
- III motivo *"III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 152/2006. Carenza di istruttoria. Sviamento di potere. Perplessità dell'azione amministrativa"*: Il provvedimento è viziato sotto i profili dell'adeguatezza dell'istruttoria e dello sviamento del potere poiché l'esclusione dalla VIA si fonda sull'esistenza di significativi impatti negativi ed è vincolata al rispetto di 34 tra prescrizioni, raccomandazioni e misure di mitigazione che rimandano scelte e valutazioni di impatto tali da sconvolgere l'assetto oggetto di Verifica di Assoggettabilità a VIA alla fase della progettazione esecutiva;
- IV motivo *"IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.19 d.lgs. 152/2006 dell'art. 47, co.3, l.r. n. 10/2010. Carenza di istruttoria. Carenza di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di Potere. Illogicità manifesta"*: la decisione di non assoggettare il progetto a VIA è stata assunta in violazione dell'art. 19 comma 7 d.lgs. n. 152/2006 poiché l'autorità

competente non ha specificato i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, ma ha giustificato la non assoggettabilità a VIA unicamente alla luce dell'asserito prevalente interesse pubblico alla realizzazione dell'infrastruttura;

V motivo *"V. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 28 del D.Lgs. 152/2006"*: l'identità fra soggetto proponente e quello preposto al monitoraggio impedisce un obiettivo giudizio sull'adempimento alle prescrizioni in violazione dell'art. 7 bis, comma 6 d.lgs. n. 152/2006;

VI motivo *"VI. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 l.r. 10/2010 e dell'art. 25 co. 5 d.lgs. n. 152/2006"*: il periodo di validità decennale è illegittimo perché immotivato e disposto in assenza di un'apposita motivata istanza del proponente, mentre il riferimento all'art. 57 l.r. 10/2010 è inconferente, poiché la disposizione disciplina non il periodo di validità del provvedimento sulla VIA, ma l'eventuale proroga dei termini.

Il ricorso è accompagnato anche da:

- istanza ex art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 affinché fosse sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 45-bis della l.r. Toscana n. 10/2010, nella parte in cui dispone che per i procedimenti di assoggettabilità a VIA sia ammissibile la sovrapposizione fra autorità componente e proponente, in violazione dell'art. 117 della Cost.;
- istanza di remissione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee per questione pregiudiziale di compatibilità comunitaria dell'art. 45-bis l.r. n. 10/2010 in quanto configgente con i principi espressi dalla Direttiva 2011/92/UE, così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, ed in particolare con l'art. 9-bis, il quale prevede che *"Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva"*.

Il Comune di Firenze e la Tram di Firenze S.r.l. hanno resistito al ricorso costituendosi in giudizio, nel quale ha tardivamente svolto il proprio intervento *ad opponendum* anche il Comune di Bagno a Ripoli.

Le controparti - oltre ha svolgere le proprie difese nel merito - hanno unanimemente eccepito una carenza di interesse in capo al ricorrente poiché questa non potrebbe fondarsi né sulla qualifica di Consigliere Comunale né sulla qualifica di cittadino né sulla partecipazione endoprocedimentale del Dott. Razzanelli al procedimento di verifica di assoggettabilità.

Il Sig. Razzanelli nella memoria di replica ex art. 73 c.p.a. ha puntualmente dedotto che *"la residenza del ricorrente (Via Jacopo Nardi 2) è posta sul (previsto) tracciato a circa 1 km da Piazza della Libertà (inizio della linea 3.2.1.) e il luogo in cui dovrebbe sorgere il nuovo ponte sull'Arno, mentre l'Ufficio in cui svolge la sua attività lavorativa è situato in Via Bartolomeo Scala 7, parimenti situata sul tracciato della tramvia di Viale Donato Giannotti e distante 500 metri dal ponte «da Verrazzano»"* (pag. 3 della memoria di replica).

Le difese avversarie non hanno contestato alcunché (né specificatamente né genericamente) prima della udienza del 21 aprile 2021, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione senza discussione da remoto e senza lo scambio di note di trattazione scritta.

3 - La sentenza impugnata

Il TAR Toscana con sentenza 21 aprile 2021, n. 604 (pubblicata in data 27 aprile 2021 e notificata in data 24 maggio 2021) ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.

Secondo la sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe fornito una *“scarna prospettazione”* in punto di legittimazione poiché si sarebbe limitato *“a rilevare genericamente la «qualità di Consigliere del Consiglio Comunale di Firenze e di privato cittadino che ha partecipato al procedimento di verifica di assoggettabilità» del ricorrente, non articolando ulteriori argomentazioni relative ad un più stretto collegamento con l’opera oggetto di contenzioso”*. Ma:

- la legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali sussisterebbe solo avverso gli atti adottati dagli organi di appartenenza nei ristretti limiti della lesione dello *ius ad officium* che non sarebbe stata prospettata dal ricorrente (neanche sotto il profilo indiretto della competenza dell’organo di appartenenza);
- la legittimazione a proporre il presente ricorso non potrebbe *“neanche essere desunta dal fatto che il ricorrente abbia presentato delle osservazioni nel procedimento”*, perché tale forma di partecipazione non richiede la titolarità di posizioni giuridiche soggettive e l’essere *“abilitato”* a partecipare al procedimento mediante lo strumento delle osservazioni non *“legittima” ex se* alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’atto conclusivo del procedimento;
- la rilevazione contenuta nella memoria di replica ex art. 73 c.p.a. relativa alla *vicinitas* desumibile dalla prossimità della residenza e dell’ufficio del ricorrente con il nuovo tragitto della linea tramviaria sarebbe *“del tutto sfornita di una dimostrazione ad opera del ricorrente”*;
- l’indiscussa necessità di interpretare in maniera estensiva il requisito della *vicinitas* in campo ambientale non potrebbe essere allargata fino al riconoscimento della legittimazione ad agire a qualsiasi cittadino di Firenze per effetto dell’indubbia attinenza dell’opera alla circolazione stradale;
- la legittimazione non potrebbe radicarsi nel fatto che il ricorrente sia stato promotore in passato di un referendum comunale né sul fatto che le osservazioni presentate nel procedimento siano state valutate nel merito.

La sentenza n. 604/2021 è stata successivamente oggetto di correzione dell’errore materiale con ordinanza 9 giugno 2021, n. 883 (pubblicata in data 11 giugno 2021) in punto di tardività dell’intervento del Comune di Bagno a Ripoli, senza alcuna conseguenza per quanto riguarda il riparto della spese di lite.

4 - L’ingiustizia della pronuncia di inammissibilità: la *vicinitas* è già provata.

La sentenza del TAR Toscana, Sez. I, 21 aprile 2021, n. 604 (pubblicata in data 27 aprile 2021 e notificata in data 24 maggio 2021) è ingiusta nella parte in cui ha respinto il ricorso n. 3/2021, dichiarandolo inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente.

Come si è già detto:

- fin dal primo atto introduttivo del presente giudizio, il Sig. Razzanelli ha specificato di essere residente in Firenze, Via Jacopo Nardi 2. Un tanto non è stato contestato in giudizio per i fini di cui all'art. 64 c.p.a. né dal Comune di Firenze (quale ente deputato a certificare tale informazione anagrafica) né dalle altre controparti, che - del pari - avrebbero potuto verificare ed eventualmente contestare tale circostanza;
- a seguito delle difese avversarie, il Sig. Razzanelli ha precisato che Via Jacopo Nardi 2 si trova esattamente lungo il tracciato del progetto della nuova tramvia Libertà-Bagno a Ripoli nel tratto di Viale Gramsci (come verificabile in base alla documentazione già presente nel fascicolo di primo grado *cfr.* doc. 1.3 e 1.4 nonché doc. 17, 18, 25, 28,31 e 41 prodotti dal Comune di Firenze). Un tanto non è stato contestato né specificatamente né genericamente per i fini di cui all'art. 64 c.p.a. Per ulteriore scrupolo difensivo, il ricorrente ha precisato che anche il luogo in cui svolge la propria attività lavorativa (Via Bartolomeo Scala 7) si trova lungo il tracciato della nuova tramvia (nel tratto di Viale Donato Giannotti come verificabile in base alla documentazione già presente nel fascicolo di primo grado *cfr.* doc. 1, 1.3, 1.4, 5 e 6 nonché doc. 12, 16, 17, 18, 25, 28, 30, 31 e 41 prodotti dal Comune di Firenze), senza incontrare anche in questo caso alcuna contestazione.

In sostanza, è evidentemente rimasta incontestata l'allegazione dell'appellante secondo cui risiede e lavora nelle aree limitrofe all'intervento.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è ingiusta nella parte in cui contesta che la collocazione della residenza e dell'ufficio del ricorrente lungo il tragitto della linea tramviaria sia *"del tutto sornita di una dimostrazione ad opera del ricorrente"* (pag. 8 della sentenza impugnata).

Ciò che non è specificatamente contestato dalle parti costituite non è bisognoso di prova ai sensi dell'art. 64, comma 2 c.p.a. che è stato violato dalla sentenza n. 604/2021 di cui si chiede la riforma.

Secondo l'ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, peraltro, la residenza in un edificio sito in prossimità dell'area di intervento (nel caso di specie a circa 20 mt di distanza) è di per sé idonea a integrare l'elemento materiale della *vicinitas*.

Nel caso di specie, inoltre, il requisito della *vicinitas* (pacificamente desumibile dalla residenza) è di per sé sufficiente a supportare la legittimazione e l'interesse ad agire dell'appellante con riferimento alla materia ambientale di cui ci si occupa, avendo il giudizio ad oggetto l'impugnazione di una delibera di esclusione dalla VIA di un progetto che presenta criticità per le componenti rumore, vibrazioni, elettromagnetismo e rifiuti (*cfr.* Nota ARPAT FI.02/120.80 del 21 novembre 2019, **doc. 1.3** del fascicolo di primo grado e **doc. 25** prodotto dal Comune di Firenze).

La tutela dell'ambiente, infatti si connota per una peculiare ampiezza nel riconoscimento della legittimazione partecipativa e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative di recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011

e della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale (in questo senso Consiglio di Stato sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403).

Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della *vicinitas* rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere (in questo senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6862/2020 e 21 dicembre 2017, n. 6667).

Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, infatti, *"il criterio della vicinitas, ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento o abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere e pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive (Cons. St., Sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254 e, da ultimo: Cons. St., Sez. IV, 9-11-2020, n. 6862; inoltre, Cass., SS.UU., 27 agosto 2019, n. 21740)"* (così Consiglio di Stato, Sez. II, 10 marzo 2021, n. 2056).

In tale contesto, quindi, non è neppure richiesta la prova specifica della lesione concreta che si sarebbe determinata nella sfera giuridica dell'appellante, come previsto dalla giurisprudenza in materia edilizia-urbanistica.

Peraltro, nel caso in esame, la sussistenza della legittimazione e dell'interesse a ricorrere connesso alla lesione concreta della propria sfera giuridica è di per sé provata in virtù delle criticità per le componenti atmosfera, rumore, vibrazioni, elettromagnetismo e rifiuti già nettamente rilevate da ARPAT nella nota FI.02/120.80 del 21 novembre 2019 (**doc. 1.3** del fascicolo di primo grado, il cui contenuto è trasfuso anche nel **doc. 25** prodotto dal Comune di Firenze) e nella nota PG. 228175 del 4 settembre 2020 (**doc. 12** del fascicolo di primo grado) dal quale sono estratte le conclusioni che si incollano per immagine di seguito:

CONCLUSIONI

Le principali criticità evidenziate con il precedente contributo istruttorio ARPAT (ns. prot. n. 87545 del 21/11/2019), per il progetto della linea tramviaria 3.2.1, non sono state fornite o adeguatamente sviluppate nella documentazione complessivamente presentata, che risulta spesso incoerente e frammentaria.

In particolare, per quanto riguarda la modellizzazione acustica in fase di esercizio, essa non raggiunge ancora un grado sufficiente di attendibilità delle stime e non è possibile escludere che si verifichino a regime superamenti dei limiti applicabili, anche per effetto della sola rumorosità dovuta alla linea tramviaria. Inoltre, riguardo al campo magnetico, non è possibile escludere la permanenza prolungata di persone in aree prossime a linee, apparati e dispositivi elettrici a servizio della tramvia, dove il campo sia non conforme ai limiti di legge per tale tipologia di permanenza.

In conclusione, la documentazione complessivamente presentata, nonostante le integrazioni fornite, non descrive in modo esaustivo, coerente e cautelativo le sorgenti e gli effetti ambientali prevedibili. In particolare, mancano gli elementi che permettano di assicurare in via previsionale il rispetto dei limiti normativi, per il rumore in fase di esercizio (L n. 447 26 ottobre 1995, DPCM 14 novembre 1997, DPR n. 142 30 marzo 2004) e per il campo magnetico a bassa frequenza (L n. 36 22 febbraio 2001, DPCM 8 luglio 2003, DM 29 maggio 2008).

nell'ambito del presente procedimento di assoggettabilità a VIA, si esprime pertanto **VALUTAZIONE NEGATIVA**.

Stante la valutazione negativa, ARPAT conclude la nota PG. 228175 del 4 settembre 2020 segnalando come necessarie numerose prescrizioni *“al fine di mitigare per quanto possibile gli impatti ambientali del progetto stesso”* ma sottolineando anche che *“l’adozione anche integrale dei suddetti punti rappresenta un elemento minimo di cautela, che non garantisce, sulla base della documentazione complessiva presentata, il rispetto completo delle tutele poste dalla legge per la popolazione nelle materie di competenza”*.

Per mero scrupolo difensivo, si deve sottolineare che un tanto rende già documentalmente provata anche la lesione concreta della sfera giuridica dell’appellante, benché non necessaria ai fini della verifica della legittimazione di cui si dibatte.

In ogni caso, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione - condividendo gli approdi della giurisprudenza amministrativa - hanno recentemente statuito con l’ordinanza del 30 giugno 2021, n. 18493 che *“come da queste Sezioni Unite già chiarito (Cass. Sez. U, 27/08/2019, n. 21740), il requisito della “vicinitas” è, invero, sufficiente al fine di radicare la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un’opera, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità della stessa, né ricercare un soggetto collettivo che assuma la titolarità della corrispondente situazione giuridica, avendo peraltro i ricorrenti altresì allegato le paventate conseguenze dannose scaturenti, sotto il profilo della salute e dell’ambiente, dall’attuazione degli impugnati provvedimenti. Il requisito della “vicinitas” aggiunge, così, l’elemento della differenziazione ad interessi qualificati, che appartengono a tanti soggetti facenti parte di una comunità identificata in base ad un prevalente criterio territoriale ed evolvono in situazioni giuridiche tutelabili in giudizio, allorché l’attività conformativa della Pubblica Amministrazione incida in un determinato ambito geografico, modificandone l’assetto nelle sue caratteristiche non solo urbanistiche, ma anche paesaggistiche, ecologiche e di salubrità, e venga nel contempo denunciata come foriera di rischi per la salute. Anche la giurisprudenza amministrativa sostiene che, ai fini della sussistenza delle condizioni dell’azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della vicinitas, ovvero il fatto che il ricorrente viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative, rappresenta un elemento di per sé qualificante dell’interesse a ricorrere, non potendosi pretendere altresì la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all’ambiente o alla salute ai fini della legittimazione e dell’interesse a ricorrere (da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 10/03/2021, n. 2056; Consiglio di Stato Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6862)”*.

Per ulteriore scrupolo difensivo, si deve comunque denunciare l’ingiustizia della sentenza impugnata n. 604/2021 anche nella parte in cui, pur affermando l’indiscussa necessità di interpretare in maniera estensiva il requisito della *vicinitas*, ha negato il riconoscimento della legittimazione ad agire all’appellante quale cittadino di Firenze e quale soggetto che ha formulato osservazioni in corso di procedimento.

In realtà, in virtù degli specifici rilevi critici mossi da ARPAT, la legittimazione spetta al Sig. Razzanelli anche in qualità di membro della comunità di riferimento a cui è principalmente asservito il servizio di trasporto pubblico cittadino.

Non appare coerente con i principi della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 e della Convenzione di Aarhus, negare a un cittadino la legittimazione ad impugnare un provvedimento di esclusione da VIA per il progetto di realizzazione di una tramvia che durante il suo quotidiano esercizio e, quindi, durante la quotidiana fruizione da parte dei cittadini, li esporrà al probabile superamento dei limiti di legge per quanto riguarda componente rumore e elettromagnetismo come chiaramente affermato da ARPAT nelle note del 21 novembre 2019 e del 4 settembre 2020 (**doc. 1.3 e 12** del fascicolo di primo grado), che si sono più volte richiamate.

Non pare ragionevole affermare che, nel caso di specie, un cittadino di Firenze nella sua qualità di fruitore del servizio pubblico di trasporto non sia un soggetto interessato e, per ciò, legittimato a ricorrere, poiché è senz'altro preferibile un'interpretazione estensiva delle regole in tema di legittimazione a ricorrere, alla luce dell'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza comunitaria sulla tutela dell'ambiente e sull'accesso alle procedure di ricorso. La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha più volte affermato che *"il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale, in conformità sia degli scopi dell'art. 9 della convenzione di Aarhus (sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con la decisione del Consiglio UE 17 febbraio 2005 n. 2005/370/CE), sia dell'obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario, al fine di permettere ai soggetti interessati di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell'Unione (cfr. Corte Giust. UE, 8 marzo 2011, C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie)"* (così TAR Piemonte, Sez. II, 5 ottobre 2017, n. 1082).

In questa prospettiva, in relazione alla tipologia di opera e alle specifiche criticità evidenziate da ARPAT, non appare neppure coerente con i principi della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 e della Convenzione di Aarhus (e, in particolare, del suo art. 9) negare la legittimazione a chi a formulato osservazioni (poi rigettate) nel corso del procedimento, come pure si contesta con il presente motivo di appello.

Tanto è sufficiente a determinare l'ingiustizia della sentenza TAR Toscana, Sez. I, 21 aprile 2021, n. 604 per *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 64, comma 2 c.p.a. nonché degli art. 100 c.p.c. e 39 c.p.a. anche in relazione alla Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 e alla Convenzione di Aarhus, con particolare riferimento al suo art. 9. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo della contraddittorietà e della illogicità, nonché della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione"* (**primo e unico motivo di appello**) poiché la non contestata residenza lungo il tracciato della nuova opera non era bisognoso di prova ed è sufficiente a radicare la legittimazione al ricorso in materia ambientale che, comunque, spetterebbe a qualsiasi cittadino di Firenze quale fruitore del servizio di trasporto pubblico in virtù delle specifiche criticità denunciate da ARPAT e a chi ha formulato osservazioni poi respinte nel corso del procedimento.

5 - Effetto devolutivo dell'appello

Al fini devolutivi dell'appello, si trascrivono di seguito i motivi di diritto non affrontati siccome assorbiti per effetto della illegittima declaratoria di inammissibilità del ricorso e di cui si chiede lo scrutinio e l'accoglimento da parte di questo Ecc.mo Consiglio di Stato:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost. Incompetenza assoluta del Comune a svolgere il procedimento ex art. 19, D. Lgs. n. 152/2006. Eccesso di Potere.

In primo luogo, si eccipisce l'incompetenza assoluta dell'Amministrazione Comunale a svolgere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

L'art. 5, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 152/2006 definisce la VIA come la presentazione di uno "studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto".

Lo stesso articolo definisce alla lett. m) la verifica di assoggettabilità a VIA come "la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA".

Le definizioni legislative pongono in evidenza la distinzione e l'autonomia dei due procedimenti: da un lato v'è lo studio d'impatto ambientale (art. 5, co. 1, lett. i) dall'altra lo studio preliminare ambientale (art. 5, co. 1, lett. g-bis): "documento (...) contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente", due documenti radicalmente differenti per contenuto e finalità.

Mentre per la VAS prevede al suo interno la verifica di assoggettabilità (la VAS è "il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio") la disciplina della VIA, che originariamente includeva sempre "lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità" (cfr. art. 5, co. 1, lett. b) nella versione vigente tra il 13 febbraio 2008 ed il 25 agosto 2010) è stata modificata dal d. lgs. del 29 giugno 2010, n. 128, che ha espressamente separato i due procedimenti in quanto "conformemente alle acquisizioni giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un 'procedimento' dotato di autonomia" (Relazione illustrativa sulla proposta di d.lgs. n. 128/2010, All. 15).

La citata giurisprudenza ha specificato che "fin dal loro ingresso nel loro ordinamento, le procedure di V.I.A. e di screening, pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono state considerate da dottrina e

giurisprudenza prevalenti come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, (...) Tali conclusioni appaiono oggi confortate dalla disciplina generale di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, ancorché razione temporis non applicabile alla vicenda per cui è causa, che configura la stessa procedura di verifica dell'assoggettabilità a V.I.A., secondo l'opinione preferibile, come vero e proprio subprocedimento autonomo" (C.d.S., sent. n. 1213/2009, in senso conforme T.A.R. Calabria – Catanzaro, sent. n. 3022/2010 e TAR Toscana – Firenze, sent. n. 17/2010, entrambe non appellate).

Si tratta dunque di procedimenti separati, che il d. lgs. n. 152/2006 tratta, in ogni sua parte, in maniera separata, specificando quando una disposizione si applica al procedimento "di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA".

La l.r. Toscana n. 10/2010 disciplina i procedimenti di VIA ed assoggettabilità a VIA di competenza regionale ed attribuisce ai Comuni alcuni procedimenti di assoggettabilità a VIA.

La l.r. n. 17/2016 ne ha riformato la disciplina, in attuazione della l.r. n. 22/2015 (la quale a sua volta dava attuazione della l. 56/2014, c.d. legge Del Rio, che ha svuotato di funzioni le Provincie) provvedendo "al trasferimento alla Regione e ai comuni delle competenze finora esercitate dalle province, al fine di accentrare in un medesimo ente le competenze rispettivamente autorizzative e quelle in materia di VIA, secondo principi di semplificazione, snellimento e riduzione degli oneri amministrativi; Con l'occasione, le competenze di Regione, comuni ed enti parco vengono individuate nel corpo della legge con diretto riferimento agli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con conseguente abrogazione dei corrispondenti allegati della L.R. 10/2010".

La disciplina così individuata nell'art. 45-bis della l.r. n. 10/2020 prevede che "Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III".

Tuttavia è intervenuta la Direttiva 2014/52/UE che modifica la 2011/92/UE per "garantire l'obiettività delle autorità competenti. I conflitti d'interesse potrebbero essere evitati, tra l'altro, mediante la separazione funzionale tra autorità competente e committente. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, è opportuno che, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, gli Stati membri provvedano almeno a separare in maniera appropriata le funzioni confliggenti delle autorità preposte all'assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva 2011/92/UE" (Direttiva 2014/52/UE). Il nuovo

art. 9-bis della Dir. 211/92/UE prevede che *“Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva”*.

Il legislatore italiano vi ha dato attuazione con il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 che ha inserito l'art. 7-bis nel d.lgs. n. 152/2006; in particolare ai commi 6 e 8, è previsto che *“6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto; (...) 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale”*.

La recente l. n. 120/2020, sebbene non applicabile alla fattispecie odierna, ribadisce quale sia la ratio della norma. Aggiunge al sesto comma dell'art. 7-bis del d. lgs. n. 152/2006 il seguente periodo *“Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità”*.

È evidente l'intenzione del legislatore di porre un obbligo stringente in capo ai soggetti coinvolti nei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità, per evitare conflitti di interesse.

Tralasciando i profili di illegittimità relativi all'identità tra soggetto proponente ed autorità competente, di cui si dirà più avanti, ciò che si vuole sottolineare qui è che il legislatore in tutto l'articolo 7-bis (ed in generale nell'intero Codice dell'Ambiente) distingue specificamente il procedimento di VIA da quello di assoggettabilità a VIA, sia quando ne differenzia la disciplina sia quando tende ad omogeneizzarla (cfr. d. lgs. n. 152/2006 art. 7-bis co. 1

“La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA”, co. 6 “nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA”, co. 7 “Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA” ecc.).

Il riferimento ai soli *“procedimenti in materia di VIA”* dell'art. 7-bis co. 8 esclude logicamente che le Regioni possano delegare ad *“enti territoriali sub-regionali”* le funzioni amministrative di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il riferimento ad enti territoriali sub-regionali porta poi ad escludere che tale definizione possa ricomprendere i Comuni, enti di rilevanza costituzionale.

In questo senso intende l'art. 7-bis la Corte Costituzionale la quale ha affermato che *“la normativa in tema di VIA rappresenta, “anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale” (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018). La Corte ha altresì precisato che l'art. 7-bis cod. ambiente, evocato dal ricorrente, costituisce uno degli snodi fondamentali della riforma apportata dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della L. 9 luglio 2015, n. 114); tale disposizione, infatti, rientra tra quelle “che - in attuazione degli obiettivi ... di “semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e di “rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale” - determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedurali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema”. L'unitarietà e l'allocatione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto, pertanto, “ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale” (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).*

Il legislatore statale ha dunque riservato a se stesso, in via esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale, definendo le modalità attraverso le quali fissare un equilibrio fra gli interessi e i diversi valori coinvolti. In particolare, come detto, la disciplina della VIA è mossa dalla necessità di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo

procedimento, finiscano per appesantirne il portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale. In questa cornice non è casuale, a tale riguardo, che l'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti specifici e puntualmente precisati. Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare, "con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA", stabilendo "regole particolari ed ulteriori" solo e soltanto "per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione ... dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" (sentenza n. 198 del 2018). Fuori da questi ambiti, sarebbe dunque preclusa alle Regioni, quale che sia la competenza che le adducano, la possibilità di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal legislatore nazionale" (Corte Cost., sent. 178/2019). Sarebbe contraria alla lettera e ancor prima allo spirito dell'art. 7-bis la frammentazione delle competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, attraverso la moltiplicazione dei centri decisionali; la Corte pone in evidenza che ciò che è lasciato alla discrezionalità delle Regioni è limitato e definito.

Peraltro la Corte, in merito agli enti territoriali sub-regionali parla esclusivamente di Province e Città metropolitane con ciò confermando che i Comuni devono essere esclusi dalla possibilità di delegazione da parte della Regione.

Deve, quindi, affermarsi che la disciplina Regionale contenuta nella l.r. n. 10/2010 – e, specificamente, l'art. 45-bis – è stata abrogata implicitamente dal d. lgs. n. 104/2017. Trattandosi di potestà legislativa esclusiva Statale (art. 117, co. 2, lett. s) Cost.) la Regione ha il potere di delegare solo ove espressamente previsto dalla legge Statale. Venuta meno, per la descritta novità legislativa nazionale (applicabile, ex art. 23 d.lgs. n. 104/2017, "ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017"), la possibilità di delegare ad enti sub-regionali (anche ammettendo il Comune in questa definizione) il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il procedimento di cui all'odierno giudizio deve ritenersi viziato in quanto la norma regionale presupposto è stata abrogata a partire dal 16 maggio 2017, ben prima che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA della Linea 3.2.1. della Tramvia di Firenze avesse inizio.

Giurisprudenza costante ritiene infatti che in materie di esclusiva competenza statale la norma regionale confliggente con la norma nazionale viene tacitamente abrogata; così il Consiglio di Stato, sent. n. 2476/2014:

"posto che la disciplina della tutela della concorrenza appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ogni disposizione normativa regionale contrastante con quella statale è immediatamente incompatibile e pertanto da ritenersi abrogata, a nulla rilevando per converso la potestà della Regione di adeguare le proprie (altre) leggi ai (nuovi) principi fondamentali, adeguamento che evidentemente non può riguardare la legge incompatibile, anche in virtù del principio della non contraddizione in cui verserebbe altrimenti l'ordinamento giuridico (con gravi ricadute anche in tema di immediata applicazione dei principi comunitari e violazione del principio di prevalenza di quest'ultimo sulla normativa nazionale contrastante)".

Il legislatore regionale non ha adeguato la normativa e l'amministrazione comunale, non avvedendosene, ha instaurato il procedimento.

In conclusione, pare evidente che il provvedimento impugnato è radicalmente nullo in quanto viziato da eccesso di potere, avendo concluso, il Comune, un procedimento non di sua competenza, attesa l'abrogazione tacita dell'art. 45-bis della l.r. n. 10/2010.

In subordine, qualora l'Ecc.mo giudice adito non ritenesse avvenuta l'abrogazione di cui sopra, si richiede la sospensione del giudizio e l'invio degli atti alla Corte Costituzionale, per la delibazione della questione di Costituzionalità di cui alla separata istanza, presentata unitamente al Ricorso.

II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9-bis della Direttiva 2011/92/UE e dell'art. 7-bis, d.lgs. 152/2006 per identità tra soggetto proponente ed autorità competente. Eccesso di potere.

Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice adito ritenesse sussistente, nonostante quanto rappresentato, la competenza del Comune di Firenze ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per la linea 3.2.1. della Tramvia di Firenze, si eccepisce come lo stesso sia in ogni caso viziato in ragione della identità tra soggetto proponente ed autorità competente.

Nel caso di specie il soggetto proponente è la Direzione Nuove Infrastrutture – Servizio Ufficio Tramvia, interventi TAV e autostrade del Comune di Firenze e l'Autorità competente la Giunta Comunale. La separazione tra i due soggetti, obbligatoriamente imposta dalla normativa comunitaria e nazionale, è assente.

Come visto nel primo motivo di diritto, l'art. 9-bis della Direttiva 2011/92/UE e l'art. 7-bis del d. lgs. 152/2006, impongono di operare una separazione almeno funzionale che protegga dai conflitti di interessi e permetta l'obiettività delle valutazioni. L'Amministrazione Comunale Fiorentina non ha adempiuto a tali obblighi, non essendovi alcuna separazione funzionale in quanto la decisione sulla realizzazione del progetto e la decisione sulla sua assoggettabilità a VIA provengono non solo dallo stesso ente (il Comune di Firenze), ma proprio dallo stesso centro decisionale: la Giunta Comunale.

La Giunta Comunale ha disposto la progettazione del prolungamento della Linea 3 con L'Atto aggiuntivo del 2007 (All. 3) approvato con D.G.C. n. 870/2006 (All. 4).

Sempre la Giunta ha approvato il progetto preliminare con D.G.C. n. 491/2009 (All. 5) e con la successiva D.G.C. 541/2018 (All. 6) ha disposto di procedere a destinare i fondi, originariamente stanziati per il prolungamento verso Bisenzio, al completamento della tratta Libertà – Bagno a Ripoli.

La giunta ha poi previsto nel Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (D.G.C. n. 259/2019 All. 7) che si completasse la fase progettuale della nuova linea affidando al Dirigente Priore Michele la responsabilità della progettazione definitiva della Linea 3.2.1. Infine, dopo un'istruttoria particolarmente articolata e controversa, sempre la Giunta ha disposto la non assoggettabilità a VIA del progetto definitivo con D.G.C. n. 394/2020 (All. 1).

La progettazione della Linea 3.2.1. è stato quindi ordinata e approvata dalla Giunta, che ha poi reperito i fondi per la realizzazione e ne ha ordinato l'esecuzione; sempre la Giunta ha poi stabilito che il progetto non dovesse andare a VIA.

Si tratta di un palese caso di sovrapposizione tra proponente ed autorità competente, in aperta violazione dei principi espressi dalla Direttiva 2014/92/UE e dal d. lgs. n. 152/2006, art. 7-bis, dovendosi perciò disapplicare nel caso di specie, l'art. 45-bis della l.r. n. 10/2010 in quanto configgente con la normativa europea di principio direttamente applicabile.

Va ricordato che, senza porre in discussione il riparto tra attività di indirizzo politico ed azione amministrativa disposto a partire dal d. lgs. n. 29/1993, i dirigenti apicali delle strutture dell'Amministrazione comunale seguono un modello di "spoil-system"; la valutazione delle loro attività - così come la loro assegnazione agli incarichi - è affidata al Direttore Generale, a sua volta valutato dal Sindaco. Quanto agli obiettivi individuati dal P.E.G., "il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Firenze rappresenta altresì, la condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance, ed elemento costitutivo del sistema per il riconoscimento delle progressioni economiche, per l'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché per il conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 3 D. Lgs n. 150/2009)" (All. 16). Il Dirigente incaricato di svolgere il rapporto istruttorio, tenendo conto che l'art. 9 d. lgs. n. 150/2009 prevede che "al personale dirigenziale debba essere assegnato, nella valutazione complessiva, un peso prevalente agli obiettivi relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità" viene valutato dal Direttore Generale in base "al raggiungimento degli obiettivi, ossia l'apporto del singolo dipendente sia in termini di competenze/comportamenti messi in atto per il raggiungimento degli stessi" (All. 16), obiettivi assegnati dallo stesso Direttore Generale.

È chiaro che anche sotto questo profilo si delineano potenziali conflitti di interesse di difficile soluzione, in quanto il Dirigente incaricato di valutare l'assoggettabilità a VIA del progetto è sottoposto al giudizio, sotto il profilo lavorativo e premiale, dal Direttore Generale, a sua volta sottoposto alla stessa valutazione dal Sindaco, che presiede la Giunta, organo politico che ha disposto la realizzazione del progetto.

È chiaro che la separazione funzionale richiesta dalla normativa comunitaria e statale non può ravvisarsi nella fattispecie regionale.

Sempre in tema di valutazioni ambientali, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso di una necessaria separazione delle due figure di proponente e autorità competente: ad esempio in ambito VAS, per quanto l'art. 5 del d.lgs. 152/2006 distingue, alla lettera p) l'autorità competente (pubblica amministrazione a cui compete l'attività di valutazione ambientale) dall'autorità procedente di cui alla lett. q) (pubblica amministrazione che elabora il piano o programma), le ulteriori disposizioni sulla VAS contenute nel Codice dell'ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità - quella procedente e quella competente - il cui rapporto, nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale appare dialettico, a conferma della volontà del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all'autorità procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano. Il TAR Milano, con la sentenza n. 1526 del 2010, che "Dall'esame della disciplina legislativa suindicata - di recepimento della direttiva 2001/42/CE - si giunge alla conclusione, secondo lo scrivente Tribunale, per cui, nella scelta dell'autorità competente, l'autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all'autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti - anche indiretti - da parte dell'autorità procedente. Qualora quest'ultima, infatti, individuasse l'autorità competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell'Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt'altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla VAS".

Sul punto è intervenuta anche la CGUE che con la sentenza del 20/10/2011 pronunciata sulla causa C-474/2010, sez. IV, ha ritenuto, solo in ragione delle peculiarità del caso concreto, che non è necessario designare un'autorità competente terza rispetto all'autorità che elabora il piano, purché, anche in tale caso

eccezionale, sia garantita un'indipendenza funzionale della stessa: "39. Le disposizioni della direttiva 2001/42 sarebbero tuttavia private di ogni effetto utile se, nell'ipotesi in cui l'autorità designata in applicazione dell'art. 6, n. 3, di tale direttiva, dovesse anche elaborare o adottare essa stessa un piano o un programma, non esistesse nella struttura amministrativa dello Stato membro di cui trattasi nessun altro organo legittimato ad esercitare tale funzione consultiva. (...) 41. In siffatte circostanze, nelle quali, per una parte del territorio di uno Stato membro che dispone di competenze decentralizzate, un'unica autorità è designata a titolo dell'art. 6, n. 3, della direttiva 2001/42 e che tale autorità è, in un caso determinato, responsabile dell'elaborazione di un piano o di un programma, tale disposizione non impone che sia creata o designata un'altra autorità, situata in tale Stato membro o in tale parte di quest'ultimo, che possa procedere alle consultazioni previste dalla citata disposizione (...) 42. Tuttavia, in una siffatta situazione, il citato art. 6 impone che, in seno all'autorità normalmente responsabile della consultazione in materia ambientale, sia organizzata una separazione funzionale in modo tale che un'entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un'autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri, nonché sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi di tale direttiva, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall'autorità dalla quale essa promana, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio".

Questi argomenti, che ritengono necessarie separatezza ed autonomia fra i due soggetti, a fortiori debbono essere richiamati per l'istituto della VIA e della verifica di assoggettabilità: se per la VAS appare normale che Proponente ed Autorità competente siano "contigui" nella VIA e nella verifica di assoggettabilità a VIA la soglia di tolleranza di questa contiguità deve forzatamente abbassarsi.

Si noti che mentre la VAS è un procedimento di sostanziale "condivisione" di obiettivi ambientali nell'iter di formazione del piano, con l'effetto che la contiguità tra A.P. ed A.C. può non essere un male in termini assoluti, la VIA è una autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto/infrastruttura, e la terzietà del valutatore è un elemento davvero indispensabile a garantire elevati livelli di tutela ambientale. Del resto a nessuno verrebbe mai in mente di far autorizzare la VIA per un centrale elettrica dallo stesso soggetto Proponente (!).

Posto questo proprio nello screening l'esito positivo (cioè la non assoggettabilità a VIA), impone che la valutazione complessiva escluda anche solo la possibilità che il progetto possa avere impatti ambientali significativi e negativi. In tal senso il Consiglio di Stato ha definito l'orizzonte che deve guidare la valutazione in sede di

screening: "l'Amministrazione, nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale, esercita un'amplessissima discrezionalità (...) e tale discrezionalità è ancor più rilevante con riferimento alla fase di screening connotata da una sostanziale sommarietà, e, conseguentemente, doverosamente ispirata a più rigorose esigenze di cautela: in pratica, la soglia di negatività ed incisività dell'impatto può paradossalmente essere ritenuta travalicabile con margini più ampi in sede di deliberazione preliminare, proprio perché di per sé non preclusiva degli esiti della successiva V.I.A." (C. d. S., sent. 5379/2020).

Inoltre la giurisprudenza che sostiene la tesi integrazionista in materia di VAS, attesa la differenza fra i procedimenti di VAS e VIA, conferma, indirettamente, che nel caso di VIA procedente ed autorità competente non possono coincidere: "Le conclusioni così raggiunte appaiono confortate dalle modifiche apportate al d.lgs. nr. 152 del 2006 dal decreto legislativo 29 giugno 2010, nr. 128, laddove già a livello definitorio si distingue tra il "parere motivato" che conclude la fase di V.A.S. (art. 5, comma 1, lettera m-ter) e il "provvedimento" di V.I.A. (art. 5, comma 1, lettera p): a conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma. Appare, quindi, fisiologica, l'evenienza che l'autorità competente alla V.A.S. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente" (cfr. da ultimo C.d.S, cons. par. n. 1390/2020).

Da questi argomenti ricaviamo infatti a contrario che nel procedimento di VIA – e di assoggettabilità a VIA, che parimenti si conclude con un provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente secondo l'art. 5 co. 1 lett. n) d. lgs. n. 152/2006) ed è caratterizzato dalla particolare "cautela" di cui sopra (C.d.S. n. 5379/2020) – altrettanto "fisiologica" è la necessità che i soggetti coinvolti nel procedimento siano nettamente distinti e con potere decisionale autonomo.

Di converso, patologica è la situazione in cui a giudicare sull'assoggettabilità a VIA sia chiamato un soggetto legato "da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell'Amministrazione" risolvendosi la verifica in un "semplice passaggio burocratico interno" (T.A.R. Milano, sent. n. 1526/2010) o, come nel caso di specie, quando a giudicare sull'assoggettabilità sia lo stesso organo politico – la Giunta – che non solo ha dato impulso al progetto, ma ha un potere, seppure mediato e di indirizzo, sui dirigenti competenti alla valutazione ambientale.

Istanza di remissione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee – questione pregiudiziale di compatibilità comunitaria dell'art. 45-bis l.r. n. 10/2010. Violazione delle direttive in materia di Valutazione di Impatto Ambientale nn. 2011/92/UE e 2014/52/UE.

Ove, tuttavia l'adito Ecc.mo Collegio non convenisse con la tesi appena prospettata, si invita il G.A. di prime cure a

voler rimettere alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la legittimità dell'art. 45-bis della l. r. Toscana n. 10/2010 in quanto configgente con i principi espressi dalla Direttiva 2011/92/UE, così come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, ed in particolare con l'art. 9-bis, il quale prevede che "Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva".

Per le suesposte ragioni il legislatore regionale non garantisce alcuna protezione rispetto ai conflitti di interesse evidenziati all'interno della compagine comunale, chiamata a formulare un giudizio di assoggettabilità a VIA del progetto da lei stessa realizzato, e chiamata per altri versi, come si vedrà più avanti, a formulare pareri determinanti sugli impatti ambientali del progetto.

Sulla base di quanto sopra si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito rimetta la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d. lgs. n. 152/2006. Carenza di istruttoria. Sviamento di potere. Perplessità dell'azione amministrativa.

Oltre ai già sollevati profili di competenza, si vuole sottoporre al sindacato del giudice anche la modalità del tutto eterodossa di svolgimento dell'istruttoria dello screening. L'esclusione dalla VIA è vincolata al rispetto di ben 34 tra prescrizioni e raccomandazioni, nonché di copiose misure di mitigazione che il proponente si è impegnato a rispettare.

Il provvedimento negativo di assoggettabilità a VIA dovrebbe escludere anche solo la possibilità che vi siano impatti significativi (e negativi, come previsto dall'allegato IV alla parte II del TUA).

Così non è, e dal numero e dal tenore delle prescrizioni emerge che impatti significativi non solo non vengono esclusi ma vi sono con certezza, dovendo per questo subire, il progetto, pesanti modificazioni.

Nello specifico ci troviamo di fronte ad una serie di condizioni ambientali che rimandano alla fase della progettazione esecutiva scelte progettuali e valutazioni di impatto sicuramente determinanti, tali da sconvolgere l'assetto presentato dal Proponente in sede di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Non si pone in discussione, in questa sede, la legittima previsione di condizioni ambientali nel corpo del Parere, ma il fatto che con esse non è possibile stravolgere il progetto presentato e neppure posticipare ad una fase successiva – che dovrebbe avere carattere sostanzialmente di accertamento "notarile" – elementi conoscitivi da valutarsi necessariamente ex ante. E ciò è provato dal fatto che le prescrizioni ex art. 19 sono assorbite dal Proponente su base volontaria (art. 19 co. 7

d. lgs. 152/2006: "Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali (...), e, ove richiesto dal proponente, (...) specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi") mentre quelle ex art. 27 sono obbligatorie e vincolanti, a prescindere dal consenso espresso dal Proponente.

È chiaro che senza il rispetto delle condizioni l'opera non si può comunque realizzare, ma il legislatore ha riconosciuto la differenza tra gli impatti, prevedendo – sostanzialmente – che in ambito art. 19 vi sia una sorta di "condivisione" delle condizioni ambientali, trattandosi di interventi scarsamente o per nulla impattanti, mentre in sede di VIA le condizioni sono calate dall'alto, senza margini di negoziabilità.

Le prescrizioni riguardanti la realizzazione del nuovo ponte sull'Arno, sicuramente l'opera più rilevante dal punto di vista dell'impatto architettonico e paesaggistico, per il quale il rapporto istruttorio, recependo le indicazioni della SABAP, ha ritenuto di "non assoggettare a VIA il progetto definitivo relativo al Sistema Tramviario Fiorentino- Realizzazione Linea 3 Il Lotto-Tratta Libertà Bagno a Ripoli (Linea 3.2.1.) a condizione che vengano recepite le modifiche progettuali sopra richieste (nuovo ponte di Bellariva esclusivamente tramviario nelle soluzioni B2-C2 o B4-C4 o, se veicolare, di impatto paesaggistico equivalente)" sono emblematiche in tal senso.

È palese che lo screening effettuato, invece di escludere impatti significativi e negativi, entra nel merito del progetto presentato (giudicato impattante!) e ne impone la riprogettazione.

Difatti la presenza delle alternative progettuali (e la loro valutazione) è un elemento necessario proprio della VIA (All. VII alla parte seconda del d. lgs. n.152/2006) mentre è del tutto assente nella verifica di assoggettabilità (gli All. IV-bis e V non menzionano alternative).

L'indicazione di varianti progettuali indica che il progetto deve andare a VIA; la condizione indicata dalla SABAP peraltro è peraltro generica, in quanto indica che il ponte, se veicolare, dovrà avere un impatto paesaggistico equivalente alle varianti B2- C2 o B4-C4, entrambe tranviarie.

Gli impatti del nuovo ponte mutano a seconda che si opti per l'opzione B2-C2, per quella B4-C4 o per l'opzione "di impatto paesaggistico equivalente" (lasciata completamente alla discrezionalità del Proponente).

Basti pensare che il nuovo ponte di Bellariva, previsto nel progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità come esclusivamente veicolare, era destinato ad assorbire il traffico dirottato dal ponte di Verrazzano; se si scegliesse di cambiarne la destinazione (nelle varianti B2-C2 o B4-C4, soluzioni preferibili secondo le citate prescrizioni) si dovrebbe ridefinire l'intero tracciato tranviario e veicolare

dell'area circostante l'attraversamento del fiume Arno, con sicure rilevanti ricadute sulla mobilità, sul rumore, sulle vibrazioni e sull'elettromagnetismo (matrici già soggette a rilevanti impatti secondo l'ARPAT, All. 12).

Tale riprogettazione va ad influire poi certamente in maniera essenziale sulle altre valutazioni tecniche effettuate, come risulta da altre prescrizioni: *“Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo il proponente deve aggiornare lo studio trasportistico in considerazione delle modifiche progettuali previste per il Ponte di Bellariva richieste dalla SABAP (...) Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, per gli interventi ricadenti in aree “per alluvioni poco frequenti”(P2) e in aree “per alluvioni frequenti”(P3), per i quali sia definito l'assetto progettuale e strutturale (fatta quindi esclusione ad es. per le aree in sinistra d'Arno, oggetto di revisione in base alle prescrizioni), il proponente deve verificare puntualmente la coerenza con le disposizioni di cui alla L.R. 41/2018 e degli artt. 73 e seguenti delle NTA del RU del Comune di Firenze” (...)* Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, in considerazione della modifica progettuale del nuovo Ponte di Bellariva (richiesta dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio) e conseguentemente all'aggiornamento dello studio trasportistico, il proponente deve adeguare le valutazioni inerenti le possibili ripercussioni sulle matrici ambientali aria e clima acustico per lo scenario tranvia + traffico al 2023. Tali adeguamenti devono essere finalizzati alla corretta individuazione dei punti di monitoraggio (nel PMA) e, relativamente alla linea tranviaria, all'individuazione degli eventuali tratti dove inserire le barriere mobili a scomparsa (...). Nella successiva fase progettuale di redazione del progetto esecutivo, in relazione alla puntuale verifica della compatibilità idraulica del nuovo attraversamento del Fiume Arno” (All. 1.4).

Ciò significa che tutti i restanti enti (in particolare Publiacqua o l'autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale) si sono espressi, a conti fatti, su un progetto che potrebbe – ed addirittura dovrebbe – essere diverso da quello presentato.

La perplessità dell'azione amministrativa emerge ancor di più laddove ulteriori prescrizioni danno indicazioni generiche o quantomeno “di massima”: *“Relativamente all'ampliamento del parcheggio scambiatore, in fase di progetto esecutivo deve essere approfondita la valutazione di impatto acustico nei confronti dei limitrofi recettori, ivi compreso l'adiacente cimitero “il Pino”, anche al fine di meglio individuare le eventuali misure mitigazione e/o abbattimento (...)* In fase di esercizio della linea tramviaria, sulla base dei rilievi acustici effettuati e delle risultanze del modello previsionale, tenuto conto dell'incertezza delle stime del modello, qualora si rilevino possibili superamenti dei limiti all'interno degli edifici (ricettori sensibili e residenziali), imputabili alla sorgente tramviaria o con il contributo significativo di questa,

devono essere predisposte apposite misure fonometriche all'interno dei fabbricati a finestra chiusa per valutare il limite di applicabilità secondo quanto previsto dall'ex. Art. 6 del DPR n°142/2004. Qualora sia riscontrato il superamento dei limiti, tenuto conto dell'incertezza delle misure, deve essere prevista l'attuazione di misure di mitigazione sonora presso la sorgente. Ove non possibile, è necessario intervenire direttamente presso i ricettori con la sostituzione degli infissi di tutti i locali dell'edificio esposti alla sorgente tramviaria, con garanzia di prestazione acustica tale da garantire il rispetto dei limiti. Si raccomanda che per tali criticità siano messe in atto immediatamente opportune azioni correttive, anche prevedendo un congruo prolungamento dei tempi di esecuzione del monitoraggio” (All. 1.4).

La verifica di assoggettabilità a VIA anziché verificare l'esistenza di possibili impatti del progetto li ha individuati ed ha disposto il loro superamento indicandone le condizioni, giustificandolo con l'interesse pubblico prevalente sotteso dall'opera. Valutazioni di tal fatta trovano collocazione nel procedimento di VIA, ai cui più stringenti limiti il Comune sfugge definendo surrettiziamente quali misure adottare per andare a sopperire o alleggerire gli impatti.

E difatti anche considerando i soli contributi tecnici di ARPAT e SABAP, più che verificare la presenza di impatti potenziali, il rapporto istruttorio li accerta e dà delle prescrizioni che rendono tollerabile il sacrificio del bene pubblico Ambiente.

L'ARPAT indica che il progetto presenta impatti significativi e negativi (da soli sufficienti a richiedere la VIA); la SABAP ritiene invece che il progetto del ponte ha impatti significativi e negativi, e ne dispone la riprogettazione.

Proprio sulla valenza e sulle caratteristiche necessarie delle prescrizioni la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che *“Invero, niente osta, in linea di principio, a che l'Amministrazione attesti che, a seguito dell'adozione futura di ben precisi accorgimenti, l'opera possa risultare compatibile con le esigenze di tutela ambientale.*

I limiti alla legittimità di tale modus procedendi attengono al grado di dettaglio e di specificità delle prescrizioni, nonché al numero ed alla complessiva incidenza delle stesse sui caratteri dell'opera: invero, la formulazione di prescrizioni eccessivamente generiche, ovvero relative a pressoché tutti i profili di possibile criticità ambientale dell'opus, potrebbe risolversi in una sostanziale pretermissione del giudizio. Una simile evenienza, da accertarsi nel caso concreto, ha carattere patologico e lumeggia l'illegittimità dell'azione amministrativa, che, in casi siffatti, rinviene non dalla presenza di prescrizioni in sé e per sé considerate, ma dal fatto che il carattere anormale (qualitativamente, tipologicamente o numericamente) di tali prescrizioni disvela, a monte, l'assenza di un'effettiva, concreta ed attuale valutazione di impatto ambientale, ossia il sostanziale rifiuto

dell'esercizio del potere, pur nella formale spendita dello stesso" (C.d.S. n. 7917/2020).

Sul punto si è espresso lo stesso T.A.R. Toscana – Firenze, il quale ha annullato un Decreto di VIA in quanto le prescrizioni ivi contenute erano tante e tali da configurarsi come un rinvio della valutazione di impatto ambientale alla fase di esecuzione del progetto: "la previsione di un numero così elevato di prescrizioni, ma soprattutto il carattere e il tenore di queste ultime, dimostra inevitabilmente il difetto di istruttoria in cui sono incorsi i Ministeri sopra citati, che si sono limitati a posticipare la valutazione dei relativi impatti ambientali" (T.A.R. Toscana – Firenze, sent. n. 793/2019)

La sentenza, impugnata in Consiglio di Stato, è stata confermata: "Il raffronto tra le valutazioni della Commissione e il contenuto delle prescrizioni consente poi di concludere che essa non si è limitata a dettare condizioni ambientali ma, da un lato, ha imposto la ricerca e/o lo sviluppo di nuove soluzioni progettuali, dall'altro ha richiesto l'effettuazione e/o l'approfondimento di studi che avrebbero dovuto essere presentati ex ante ai fini dell'ottenimento della VIA e non semplicemente verificati ex post in sede di ottemperanza" (C.d.S. sent. n. 793/2019).

Se tali principi valgono nel procedimento di VIA a maggior ragione dovrebbero essere applicati nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il cui esito negativo deve portare a ritenere che gli impatti prevedibili siano di così scarsa entità (non significativi) da non richiedere la VIA.

Infatti "l'Amministrazione, nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale, esercita un'ampissima discrezionalità (...) e tale discrezionalità è ancor più rilevante con riferimento alla fase di screening, connotata da una sostanziale sommarietà, e, conseguentemente, doverosamente ispirata a più rigorose esigenze di cautela: in pratica, la soglia di negatività ed incisività dell'impatto può paradossalmente essere ritenuta travalicabile con margini più ampi in sede di delibazione preliminare, proprio perché di per sé non preclusiva degli esiti della successiva V.I.A." (C.d.S., sent. 5379/2020).

Ancora più incisivamente la seguente pronuncia del T.A.R. Campania – Salerno, non appellata, definisce l'ampiezza della valutazione effettuata durante il c.d. screening: "Mentre il primo, la verifica di assoggettabilità a V.I.A. (c.d. screening), si limita a decidere se un determinato progetto debba essere o meno sottoposto al giudizio di valutazione di impatto ambientale, il secondo, la valutazione di impatto ambientale, decide il "se" e, eventualmente, il "come" una determinata opera debba realizzarsi per poter essere accettabile con riferimento ai valori ambientali latamente intesi, come dal richiamato T.U. In realtà, anche il giudizio di screening, quando il suo esito è quello dell'esclusione dalla V.I.A. di un determinato progetto, esprime un giudizio circa la compatibilità ambientale della localizzazione dell'opera e circa la compatibilità ambientale della sua progettazione

(per ciascuna delle fasi della vita dell'impianto: costruzione, gestione e dismissione; fase fisiologica di svolgimento dell'attività propria dell'opera o della sua esistenza, e fase patologica, per l'ipotesi in cui si verificano determinati eventi nefasti) (...) Il giudizio di assoggettabilità a V.I.A. valuta, invece, soltanto se, per quel tipo di opera, debba procedersi o meno ad una preventiva V.I.A., non implicando, soltanto in apparenza, un giudizio di localizzazione ambientale (come sopra descritta), poiché, in realtà, ove esso abbia esito negativo (ossia di non assoggettabilità a V.I.A.), il c.d. screening esprime un giudizio di localizzazione favorevole per quel tipo di progetto, poiché sta implicitamente affermando che l'opera che si realizzerà non presenta, per come localizzata e progettata, alcun risvolto negativo per l'ambiente, sicché, da un punto di vista procedimentale, si potrà andare oltre e valutare gli aspetti relativi alle autorizzazioni. "Nel" e "per" compiere tale giudizio, l'ente deve verificare, sulla base di un'apposita istruttoria e sulla scorta dei criteri elencati nell'allegato V, se "il progetto ha possibili impatti ambientali significativi". Nel decidere - specialmente, quando si esclude la V.I.A., poiché si sta formulando il prefato giudizio di localizzazione dell'opera sul versante prettamente ambientale e, parimenti, di compatibilità ambientale del progetto presentato - occorre motivare adeguatamente, poiché deve essere fugato ogni dubbio circa possibili risvolti pregiudizievoli per il contesto circostante. Alla completezza della motivazione, ovviamente, deve premettersi un'istruttoria completa e metodologicamente inappuntabile" (T.A.R. Campania – Salerno, sent. n. 2253/2019).

Come si è avuto modo di vedere le prescrizioni al progetto della nuova Tramvia sono (i) in parte generiche, (ii) in parte rimandano alla fase di esecuzione del progetto valutazioni che si sarebbero dovute effettuare nell'immediato (o nel procedimento di VIA) ed (iii) in parte impongono l'adozione di importanti varianti progettuali uscendo dalle valutazioni proprie di una verifica di assoggettabilità.

In sostanza il progetto che si vuole realizzare (dopo le modifiche), essendo profondamente difforme da quello valutato, non è stato sottoposto a nessuna verifica ambientale.

In questo modo si è anche impedito al pubblico di partecipare al procedimento in quanto ogni osservazione presentata in merito al ponte (ed il Ricorrente, per fare un esempio, ne ha presentate diverse All. 9) risulta non pertinente in quanto il progetto verrà pesantemente mutato in fase esecutiva.

In ogni caso il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA che abbia come risultato un così gran numero di prescrizioni indica un quadro generalmente negativo di impatto ambientale.

Il provvedimento risulta dunque viziato sotto i profili dell'adeguatezza dell'istruttoria e dello sviamento del potere prescrittivo dell'autorità procedente.

IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.19 d.lgs. 152/2006 dell'art. 47, co.3, l.r. n. 10/2010. Carenza di istruttoria. Carenza di motivazione. Travisamento dei fatti. Eccesso di Potere. Illogicità manifesta.

Rispetto alla motivazione della decisione di non assoggettare il progetto a VIA, l'art. 19 co. 7 d.lgs. n. 152/2006 dispone che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, debba specificare i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. La prescritta motivazione è del tutto assente nel provvedimento, ove la decisione di non attivare la procedura di VIA è così giustificata "di valutare, alla luce del prevalente interesse pubblico alla realizzazione dell'infrastruttura in esame, la non assoggettabilità a VIA del progetto (...) nel rispetto di quanto indicato al capitolo 10 Prescrizioni, Raccomandazioni e Riferimenti predisposto dalla struttura competente".

Sul punto si osserva che l'art. 19 co. 5 stabilisce che nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente debba verificare "se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi".

L'assoggettabilità a VIA è subordinata, quindi, alla presenza di possibili (dunque non certi) effetti negativi e significativi sull'ambiente (T.A.R. Puglia – Lecce, sent. n. 957/2011).

L'eventuale presenza di tali impatti non può essere controbilanciata dall'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento: "L'attività contemplata dall'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, che non a caso il legislatore definisce di "verifica", involge un potere esclusivamente tecnico-discrezionale, dovendosi unicamente riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, questa spettando, laddove accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo, alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione" (CGARS sent. n. 206 del 24.03.2020).

Il Comune ha effettuato una valutazione che non gli spettava, dovendo limitarsi alla constatazione di eventuali impatti significativi e negativi.

L'ARPAT, il cui parere è necessario, ai sensi dell'art. 47, co. 3 l.r. n. 10/2010, ha dapprima affermato, nel suo primo contributo (All. 1.3), e ribadito nel successivo (All. 12), che nel caso di specie vi è con certezza un impatto significativo e negativo per le matrici di competenza (Rumore, elettromagnetismo e vibrazioni).

La Giunta Comunale anziché parametrare quanto dedotto dalla competente autorità con le linee guida contenute nell'Allegato V alla parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e mandare il progetto a VIA, ha applicato un criterio "democratico": dato che la maggioranza degli enti ha dato parere positivo – anche se, come si vedrà, non è propriamente vero – e solo ARPAT si è espressa per l'assoggettabilità a VIA il Comune ha ritenuto di non

assoggettare il progetto a VIA, ciò in palese violazione del d.lgs. n. 152/2006.

Proprio il carattere preventivo e precauzionale del procedimento ex art. 19 impone che si verifichi la presenza di potenziali impatti. Perciò il rilievo della sola ARPAT rende doveroso l'assoggettamento a VIA.

L'illegittimità dell'iter seguito è poi aggravato dalle conseguenti disposizioni del Comune: "in riferimento al sopraccitato parere ARPAT, al fine di supportare questa Autorità Competente nella decisione finale sul provvedimento da adottare ed in considerazione della rilevanza strategica dell'infrastruttura tramviaria, già delineata da vari piani di livello comunale, metropolitano ma anche regionale, è stato ritenuto necessario effettuare approfondimenti circa le valutazioni negative espresse dall'Agenzia".

A fronte del doppio parere negativo dell'ARPAT, competente ex art. 47, co. 3, l.r. n. 10/2010, la Direzione Ambiente – Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche chiede il "supporto", della Direzione Ambiente – Servizio Rifiuti, Igiene Pubblica, Ambientale e del Territorio.

La Giunta Comunale di Firenze ha incaricato una sua articolazione interna (Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità) di progettare la Tramvia, ne ha incaricata una diversa di redigere il rapporto istruttorio (Direzione Ambiente) per la verifica di assoggettabilità a VIA e la stessa, al fine di scavalcare il parere tecnico di un'Agenzia individuata da norma di legge, incarica un proprio Ufficio (Servizio Rifiuti, Igiene Pubblica, Ambientale e del Territorio) di esprimersi sugli aspetti già approfonditi dall'Agenzia Regionale.

Oltre a rendersi ancor più palese la sovrapposizione tra Autorità competente e Proponente in questo frangente emerge l'eccesso di potere ed il travisamento dei fatti che caratterizzano la decisione finale della Giunta Comunale.

A tacer del fatto che l'ARPAT è certamente l'ente maggiormente qualificato e competente ad effettuare le valutazioni su rumore, elettromagnetismo e vibrazioni – qualora non bastasse l'obbligatorietà del suo parere, ai sensi dell'art. 47, co. 3, l.r. n. 10/2010 – pare evidente che il parere della Direzione Ambiente (All. 1.6), richiesto a un diverso servizio della stessa Direzione, abbia lo scopo precipuo di accantonare i rilievi sui potenziali impatti evidenziati da ARPAT.

E difatti tale parere interno si limita a confermare le prescrizioni indicate da ARPAT salvo approdare ad un esito di segno opposto (non assoggettabilità a VIA con rispetto delle prescrizioni indicate da ARPAT, mentre quest'ultima ha invece espresso un giudizio di Assoggettabilità a VIA nonostante il rispetto delle prescrizioni indicate).

Il Comune di Firenze non ha motivato il mancato recepimento delle istanze di ARPAT, ma ha espresso, tramite un diverso Ufficio, un giudizio che superasse quello negativo dell'Agenzia Regionale.

Oltre agli impatti individuati da ARPAT altri vengono

individuati dagli altri contributi tecnici, seppur camuffati da un utilizzo improprio delle prescrizioni (ut supra).

Si è già detto di come la SABAP sia pervenuta, nel giro di un giorno, da una valutazione di assoggettabilità a VIA per gli impatti provocati dal nuovo ponte alla sua esclusione con l'indicazione di modificare il ponte stesso mediante l' "Addendum" (All. 1.2) sopra riportato.

Ancor più singolare risulta il contributo di Publiacqua S.p.a. la quale con nota prot. 69393/19 (All. 1.5) richiede l'assoggettabilità a VIA in quanto "il progetto della linea tramviaria, così come progettato, interferisce con le infrastrutture del S.I.I. di acquedotto e fognatura (...) Publiacqua chiede che l'opera in oggetto sia sottoposta a procedura di valutazione di Impatto Ambientale"; la successiva nota prot. 45354/20 del 03/09/2020 (All. 13) ribadisce che "con la presente siamo a confermare quanto precedentemente espresso con ns. nota n. 69393/19", tuttavia, il giorno successivo, con nota prot. 458459/20 (All. 14) sempre Publiacqua afferma che "In relazione alla ns. nota ... n. 45354 ... con la presente siamo a precisare che la stessa conferma i contenuti delle ns precedenti note ad essa allegate ma unicamente in relazione alle interferenze dei sottoservizi con le infrastrutture del S.I.I. Per mero errore materiale non è stata evidenziata l'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto a rettifica del ns. parere si conferma l'esclusione dell'opera dalla Valutazione di Impatto Ambientale".

Anche in questo caso (come per la Soprintendenza) i pareri definitivi confermano i rilievi tecnici negativi dei precedenti ma ne ribaltano le conseguenze escludendo la VIA (al netto di errori materiali).

Per Publiacqua, nel dicembre 2019, le interferenze con il S.I.I. necessitano VIA mentre nel settembre 2020 possono essere mitigate da prescrizioni.

Palesamente vi è un patologico caso di potere che mina la legittimità del provvedimento.

Si ribadisce, anche in questa sede, che il solo parere ARPAT, da solo sufficiente a mandare il progetto a VIA, unitamente ai rilevanti impatti individuati da SABAP e Publiacqua richiedono un giudizio di necessità di VIA in quanto "il c.d. screening esprime un giudizio di localizzazione favorevole per quel tipo di progetto, poiché sta implicitamente affermando che l'opera che si realizzerà non presenta, per come localizzata e progettata, alcun risvolto negativo per l'ambiente" (T.A.R. Salerno, sent. n. 2253/2019).

Per l'eterodossia che ha caratterizzato l'intero procedimento, e per il palese travisamento dei fatti operato in sede di istruttoria, nonché per l'illogicità manifesta in sede di valutazione degli esiti, il provvedimento impugnato è da ritenersi illegittimo e pertanto da annullare.

V. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 28 del D.Lgs. 152/2006.

La verifica delle prescrizioni (art. 28 d. lgs. n. 152/2006) è affidata al Proponente (a conferma del profilo di

incompetenza di cui sopra).

La verifica dell'adempimento alle prescrizioni è affidata alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, "quale soggetto competente agli adempimenti". Il progetto è presentato dalla medesima Direzione Nuove Infrastrutture – Servizio Ufficio Tramvia, interventi TAV e autostrade del Comune di Firenze.

L'art. 28 d.lgs. n. 152/2006 dispone che "1. Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. 2. L'autorità competente, (...) verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. (...) 5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29". Il monitoraggio è anche finalizzato ad individuare in modo tempestivo gli impatti non previsti nel procedimento e di consentire all'Amministrazione di adottare le misure correttive opportune. Quindi, l'identità fra soggetto proponente e quello preposto al monitoraggio (o, comunque, deputato a svolgere attività di vigilanza per i casi in cui il rapporto istruttorio ha identificato un diverso soggetto competente alla verifica di ottemperanza), impedisce un oggettivo giudizio sull'adempimento alle prescrizioni. Anche sotto questo profilo deve segnalarsi la violazione dell'art. 7-bis co. 6 d. lgs. n. 152/2006.

VI. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57 l.r. 10/2010 e dell'art. 25 co. 5 d.lgs. n. 152/2006 .

La validità del provvedimento è stabilita in 10 anni ai sensi dell'art. 57 l.r. 10/2010, a far data dalla sua pubblicazione sul BURT, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente.

Il riferimento all'art. 57 l.r. 10/2010 è inconferente, poiché la disposizione disciplina non il periodo di validità del provvedimento sulla VIA, ma l'eventuale proroga dei termini. L'art. 25 co. 5 d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che l'efficacia temporale del provvedimento di VIA sia definita dal medesimo provvedimento e sia, comunque, non inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA.

Un periodo di validità maggiore del quinquennio deve essere motivato e richiede un'apposita istanza – motivata – formulata dal proponente.

Nella fattispecie, manca sia la richiesta specifica del proponente, sia l'indicazione delle ragioni per le quali è stata prevista un'efficacia temporale di dieci anni che risulta palesamente immotivata, stante anche la brevità dei termini previsti per il completamento dell'opera.

6 - L'istanza ex art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87

Analogamente merita di essere riproposta, anche in questa sede, la questione di illegittimità costituzionale che è stata formulata in primo grado e che si trascrive di seguito ai fini di un suo attento scrutinio da parte di questo Ecc.mo Consiglio di Stato:

Il sottoscritto Patrono formula istanza ex art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 affinché l'Ecc.mo Giudice adito, sospeso il presente procedimento giurisdizionale, voglia disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 45-bis della l.r. Toscana n. 10/2010, nella parte in cui dispone che siano competenti Enti Comunali per i procedimenti di assoggettabilità a VIA ritenere ammissibile la sovrapposizione fra autorità componente e proponente, in violazione dell'art. 117 della Costituzione laddove dispone che *"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"* (co. 1) e che *"Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"* (co. 2). La norma della legge regionale presenta un doppio profilo di illegittimità costituzionale. Sotto un primo profilo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale le Regioni, ove siano fatte oggetto di delega di poteri e competenze, possono subdelegare solo ove previsto dalla norma sovraordinata e solo nelle modalità da questa previste. Nel caso di specie il d. lgs. 16 giugno 2017, n. 104 nel dare attuazione alla Direttiva 2014/52/UE, ha introdotto l'art. 7-bis al d. lgs. n. 152/2006, andando stabilire il seguente riparto di competenze: *"8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali"*.

La ratio sottesa dalla riforma del 2017, esplicitata dalla Corte Costituzionale, è quella di favorire la *"semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale"* e di *"rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale"* determinando *"un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedurali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema (...)* In questa cornice non è casuale, a tale riguardo, che l'art. 7-bis, comma 8,

cod. ambiente, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d'azione in ambiti specifici e puntualmente precisati" (Corte Costituzionale sent. n. 178/2019).

Atteso che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA costituisce un "vero e proprio sub procedimento autonomo" (C.d.S., sent. n. 1213/2009) e che il d. lgs. n. 152/2006, nel darne una definizione differenziata sotto il profilo formale e sotto quello sostanziale, disciplina i due procedimenti (VIA e verifica di assoggettabilità a VIA) con assoluta chiarezza, esplicitamente riferendosi all'uno od all'altro e, quando necessario, ad entrambi (si veda lo stesso art. 7-bis: co. 1 *"La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA"*, co. 6 *"nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA"*, co. 7 *"Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA"* ecc.) è palesemente contraria alla norma statale la delegazione, da parte della Regione nei confronti del Comune, della competenza sui procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, quando l'art. 7-bis del d. lgs. n. 152/2006 limita tale possibilità alle sole funzioni amministrative *"in materia di VIA"*. Il legislatore ha inteso allocare il procedimento di verifica di assoggettabilità, in quanto connotata da una sostanziale sommarietà, e, conseguentemente, doverosamente ispirata a più rigorose esigenze di cautela (C.d.S. sent. n. 5379/2020), al livello regionale, cioè ad un livello a cui l'ente preposto abbia la più ampia cognizione possibile sulla possibilità che un progetto abbia un impatto rilevante (oltre agli evidenti risvolti positivi in materia di contrasto all'insorgenza di situazioni di conflitto d'interesse). L'art. 45-bis della l.r. Toscana n. 10/2010, essendo in contrasto con quanto previsto dall'art. 7-bis del D. lgs. n. 152/2006, viola il disposto dell'art. 117 Cost., co. 1, dovendo perciostesso essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Quanto al secondo profilo di illegittimità è evidente che la norma regionale, per tutte le ragioni esposte nel ricorso, viola l'art. 117 Cost. in quanto non garantisce che *"Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti"*

in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità" (art. 7-bis d. lgs. n. 152/2006).

Tutte le fasi dalla progettazione, all'approvazione ed all'esclusione a VIA sono provenute da un unico centro decisionale, la Giunta Comunale.

Pertanto anche qualora si ritenesse che l'art. 7-bis consenta la delegazione ai Comuni della verifica di assoggettabilità a VIA, la norma regionale censurata risulterebbe comunque illegittima in quanto non garantisce il livello di protezione richiesto dalla norma nazionale per il bene fondamentale Ambiente.

Quanto alla rilevanza della medesima norma nel giudizio a quo, è evidente che la declaratoria di illegittimità dell'art. 45-bis della l. r.10/2010 comporterà l'accoglimento del presente ricorso, e la salvaguardia dell'interesse azionato dal Ricorrente a che sia espletata correttamente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con ciò tutelando proficuamente il bene fondamentale "ambiente", la cui salvaguardia costituisce scopo di primaria importanza tra gli obblighi dello Stato.

In considerazione di quanto sopra esposto, attesa la non manifesta infondatezza e rilevanza della questione, si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito di voler trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale per la delibazione della sollevanda questione, e disporre, per l'effetto, la sospensione del processo.

*** ** ***

p.q.m.

il dott. MARIO RAZZANELLI, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato chiede all'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di annullare o, comunque, riformare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, 21 aprile 2021, n. 604/2021, pubblicata in data 27 aprile 2021 e notificata a mezzo PEC in data 24 maggio 2021 (successivamente oggetto di procedimento di correzione dell'errore materiale con ordinanza 9 giugno 2021, n. 883, pubblicata in data 11 giugno 2021) e, per l'effetto, accogliere il ricorso R.G. n. 3/2021, previa remissione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ovvero alla Corte Costituzionale per le questioni pregiudiziali di compatibilità comunitaria e costituzionale che si sono sollevate nel giudizio di primo grado.

Con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese di lite di entrambi i gradi.

Si comunicano mediante deposito in cancelleria i presenti documenti:

- 1) copia conforme della sentenza impugnata;
- 2) copia conforme della notifica a mezzo PEC ricevuta in data 24 maggio 2021;

nonché, per scrupolo difensivo, si chiede l'ammissione del deposito ex art. 104, comma 2 c.p.c. di:

- 3) certificato storico di residenza del Sig. Mario Razzanelli;
- 4) immagini di Via J. Nardi 2 e Via Bartolomeo Scala 7 estratte da *google.maps*.

Ai fini del versamento del contributo unificato il valore della controversia è indeterminato.

Con ossequio e osservanza

Firenze, 21 luglio 2021



CONTI GIAN LUCA
Avvocato
21.07.2021
17:08:17 UTC

(Prof. Avv. Gian Luca Conti)

MANDATO: il dott. MARIO RAZZANELLI (c.f. RZZ MRA 44P15 D612A), nato in Firenze (FI) il 15/09/1944 e ivi residente in via Jacopo Nardi 2 – c.a.p. 50126, delega il prof. avv. Gian Luca Conti (CNTGLC67E25D612K) a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento d'appello avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avente ad oggetto l'annullamento o, comunque, la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, 21 aprile 2021, n. 604/2021 (pubblicata in data 27 aprile 2021 e notificata a mezzo PEC in data 24 maggio 2021) con la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. 3/2021.

A tal fine conferisco al predetto legale ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di incassare, rinunciare agli atti, farsi rappresentare, assistere e sostituire, indicare domiciliatari, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento, proporre azioni cautelari di qualsiasi genere.

Eleggo domicilio presso lo studio del prof. avv. Gian Luca Conti in Firenze, Viale Mazzini 35 e domicilio digitale presso la sua PEC glconti@firenze.pecavvocati.it.


Dichiaro di essere stato edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto.

Dichiaro infine, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità del predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin da ora il loro trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.


Firenze, 20 luglio 2021

(Dott. Mario Razzanelli)



E' vera e autentica.

(Prof. Avv. Gian Luca Conti)



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Prof. Avv. Gian Luca Conti (cod. fisc. CNTGLC67E25D612K), in qualità di procuratore del Dott. MARIO RAZZANELLI (cod. fisc. RZZMRA44P15D612A), attesta che la suestesa copia digitale della procura alle liti rilasciata in data 20 luglio 2021 è conforme all'originale analogico dalla quale è stata estratta.

(Prof. Avv. Gian Luca Conti)

- Firmato digitalmente -



CONTI GIAN
LUCA
Avvocato
21.07.2021
17:07:38 UTC

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC

Il Prof. Avv. Gian Luca Conti (cod. fisc. CNTGLC67E25D612K), in qualità di procuratore del Dott. MARIO RAZZANELLI (cod. fisc. RZMRA44P15D612A), in virtù di procura alle liti rilasciata in data 20 luglio 2021, avvalendosi delle facoltà di cui alla legge 21 gennaio 1994 n. 53

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione (denominata "Relazione di notifica_signed.pdf"):

- il file denominato "Ricorso in appello_signed.pdf" contenente originale digitale del ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, 21 aprile 2021, n. 604/2021, pubblicata in data 27 aprile 2021 e notificata a mezzo PEC in data 24 maggio 2021 (nonché oggetto di correzione dell'errore materiale con ordinanza 9 giugno 2021, n. 883, pubblicata in data 11 giugno 2021) con la quale è stato respinto il ricorso R.G. n. 3/2021

- il file denominato "Procura alle liti_signed.pdf", contenente copia digitale conforme all'originale analogico della procura speciale rilasciata in data 20 luglio 2021,

a:

- il COMUNE DI FIRENZE (cod. fisc. 01307110484), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Andrea Sansoni (cod. fisc. SNSNDR54H14B509X), Antonella Pisapia (cod. fisc. PSPNNL69C69C773B) e Debora Pacini (cod. fisc. PCNDBR66A71G999B), ai relativi indirizzi PEC indicati nella memoria di costituzione e risultanti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE): **andrea.sansoni@firenze.pecavvocati.it**, **antonella.pisapia@firenze.pecavvocati.it** e **debora.pacini@firenze.pecavvocati.it**;

- la TRAM DI FIRENZE S.p.A., (part. iva 05529970484) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Prof. Duccio M. Traina (cod. fisc. TRNDCM57A10D612O) e Massimiliano Lombardo (cod. fisc. LMBMSM67P12D122P), ai relativi indirizzi PEC indicati nella memoria di costituzione e risultanti dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE): **avducciomariatraina@cnfpec.it** e **massimilianolombardo@ordineavvocatiroma.org**;

- il COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (cod. fisc. 01329130486), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Riccardo Tagliaferri (cod. fisc. TGLRCR72P18G702D), al relativo indirizzo PEC indicato nell'atto di intervento ad opponendum e risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE): **riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it**,

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente glconti@firenze.pecavvocati.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) e dichiara

che la notifica è effettuata in relazione al giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez. I, R.G. n. 3/2021.

(Prof. Avv. Gian Luca Conti)

- Firmato digitalmente -



CONTI GIAN
LUCA
Avvocato
21.07.2021
17:08:53 UTC

Oggetto **ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**
Mittente posta-certificata@sicurezza postale.it 
Destinatario <glconti@firenze.pecavvocati.it>
Data 21-07-2021 19:20



- daticert.xml (~1 KB)
- smime.p7s (~7 KB)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/07/2021 alle ore 19:20:41 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "glconti@firenze.pecavvocati.it"

ed indirizzato a:

avvducciomariatraina@cnfpec.it ("posta certificata") andrea.sansoni@firenze.pecavvocati.it ("posta certificata") antonella.pisapia@firenze.pecavvocati.it ("posta certificata") debora.pacini@firenze.pecavvocati.it ("posta certificata") massimilianolombardo@ordineavvocatiroma.org ("posta certificata") riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec2110.20210721192041.83393.34.1.211@sicurezza postale.it

